

Articolo 3.

Le Alte parti Contraenti, convinte che la migliore conoscenza reciproca à l'elemento essenziale e necessario per la comprensione fra i popoli, convengono di adoperarsi a sviluppare le relazioni culturali fra i due paesi.

In tale spirito, Esse s'impegnano a studiare tutte le misure da prendersi allo scopo di facilitare gli scambi reciproci nei vari campi della cultura, della scienza e dell'arte.

Articolo 4.

Le Alte parti Contraenti convengono di sottomettere ad una procedura di regolamento pacifico, nelle condizioni che saranno fissate da una convenzione speciale, ogni vertenza, di qualsiasi natura essa sia, che sorgesse fra di Esse e che non avesse potuto essere risolta per via diplomatica.

Articolo 5.

Il presente Trattato sarà ratificato dagli organi legislativi delle Alte parti Contraenti ed entrerà in vigore dopo trenta giorni dello scambi degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Teheran.

Articolo 6.

Il presente Trattato è redatto in duplice esemplare in persiano, italiano et francese. In caso di vertenza, il testo francese farà fede.

In fede di che, I plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente Trattato ed ivi apposto i loro sigilli.

Fatto a Teheran, il 2 mehr dell'anno 1329, corrispondente al 24 settembre 1950.

عهدنامه هودت بين ايران و ایتالیا به زبان ایتالیائی

Trattato di Amicizia fra l'Iran e l'Italia

Sua Maestà Imperiale lo Chahinchah dell'Iran ed il presidente della Repubblica Italiana, animati da un uguale desiderio di stringere sempre più i vincoli di tradizionale amicizia fra i due paesi, hanno deciso di concludere un Trattato di Amicizia e hanno designato a tale scopo quali loro plenipotenziari:

SUA MAESTA IMPERIALE LO CHAHINCHAH DELL'IRAN:

Sua Eccellenza il Signor Mohsen Rais,
Ministro degli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Sua Eccellenza il Signor Alberto Rossi Longhi,
Ambasciatore Straordinario e plenipotenziario;

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nelle seguenti clausole:

Articolo 1.

Pace inalterabile e amicizia sincera regneranno perpetuamente fra l'Iran e l'Italia così come fra i cittadini dei due paesi.

Articolo 2.

Le Alte parti contraenti sono d'accordo per continuare le loro relazioni diplomatiche e consolari conformemente ai principi ed alla pratica del diritto comune internazionale.

Esse convengono che i Rappresentanti Diplomatici e Consolari di ciascuna di Esse riceveranno sul territorio dell'altra, il trattamento consacrato dai principi e dalla pratica del diritto internazionale, che non potrà comunque, sotto condizione di reciprocità, essere inferiore al trattamento accordato ai Rappresentanti Diplomatici e Consolari della nazione più favorita.